VERBALE DI ACCORDO EX ART.4, L. N.300/1970

Il giorno 23 ottobre 2023, in Assago

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito BNL)

e

le RSA Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin della Unità Produttiva di Assago di BNL

premesso che:

- l'art.4, l.n. 300/1970 consente l'installazione di "impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" esclusivamente per finalità legate alle "esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale", previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali;

- l'esigenza di installare presso gli immobili non adibiti ad attività di Agenzia dell'Unità Produttiva di Assago di BNL sistemi di videosorveglianza/controllo remoto risponde alla finalità di garantire la sicurezza nei confronti dei lavoratori, delle strutture e del patrimonio aziendale, salvaguardandoli da rischi di intrusione, danneggiamento, ecc., nonché di fornire, laddove si verificassero eventi criminosi, valido supporto all'attività degli Organi inquirenti per la ricostruzione degli eventi e l'accertamento di eventuali atti criminosi;

- le Parti condividono che l'utilizzo di telecamere nei locali della azienda – garantendo che in alcun modo si intenda procedere ad un controllo a distanza dei lavoratori - avviene per esclusive esigenze di sicurezza e di tutela dei lavoratori e del patrimonio aziendale;

- le caratteristiche degli impianti di videosorveglianza (quali sistema, tipologia, quantità, dislocazione) sono stati oggetto di illustrazione agli Organismi sindacali aziendali tramite slide allegate al presente come parte integrante;

- l'azienda assicura che le finalità perseguite sono conformi agli obblighi imposti dalla normativa nazionale D. Lgs n 101/2018 Nuovo Codice in materia d protezione dei dati personali e dal General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR) in tema di protezione dei dati personali e ai relativi provvedimenti del Garante della Privacy tempo per tempo emanati;

- con Accordo del 21 novembre 2008, rinnovato con Accordo del 27 aprile 2016, BNL e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA aziendali hanno condiviso – ai fini della garanzia della tutela della salute fisica e psichica legata all'attività lavorativa dei dipendenti, in caso di eventi criminosi, e della salvaguardia della clientela – la necessità di cooperare per la definizione di un progetto per la gestione del rischio derivante dagli eventi criminosi ai danni delle dipendenze BNL che recepisse la filosofia e i contenuti degli accordi già in essere in materia e favorisse la definizione di un modello tendente alla

ricerca delle soluzioni, di volta in volta, più coerenti per le singole situazioni in funzione della relativa valutazione del rischio, atteso che non esiste un sistema di sicurezza tale da garantire una protezione assoluta;

- con Accordo del 21 giugno 2002 – citato e ripreso anche dall'Accordo del 21 novembre 2008, rinnovato con Accordo del 27 aprile 2016 – è stato inserito e disciplinato l'utilizzo della videosorveglianza tra i sistemi di sicurezza adottati in BNL;

Le Parti convengono quanto segue:

- la premessa costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo;

- gli impianti di videosorveglianza presso gli immobili non adibiti ad attività di Agenzia dell'Unità Produttiva di Assago di BNL sono installati ed utilizzati esclusivamente per esigenze di sicurezza, di tutela del patrimonio aziendale e di prevenzione e di supporto dell'attività delle Forze dell'Ordine nell'accertamento di eventuali atti criminosi, escludendo quindi ogni utilizzo diretto o indiretto di controllo dell'attività dei lavoratori/lavoratrici;

- il presente accordo ha validità per gli impianti video con telecamere a circuito chiuso relativi al controllo delle aree parcheggio, dei punti di accesso al sito e dei varchi controllati da sistema di controllo accessi (ingressi principali, ingresso ai piani, ivi compresa scale di emergenza abilitate all'uso ordinario) e per il controllo di sicurezza a distanza degli stessi, di alcune porte controllate e delle uscite di sicurezza ai piani interrati, dell'area CED e dei varchi di accesso a locali compartimentati per esigenze operative/aziendali, presenti negli immobili dell'unità produttiva di Assago della BNL;

- è onere dell'azienda garantire che l'installazione dei sistemi video e le modalità di trattamento effettuato con tali sistemi avvenga nel rispetto della normativa privacy e di quanto prescritto da altre disposizioni di legge applicabili;

- gli impianti e i sistemi di ripresa non sono indirizzati verso postazioni di lavoro, essendo posizionati in modo da escludere anche solo potenzialmente ogni controllo a distanza del personale dipendente operante presso gli immobili non adibiti ad attività di Agenzia dell'unità produttiva di Assago di BNL;

- nelle zone coperte da telecamere è sempre presente un'informativa che ha un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema sia eventualmente attivo in orario notturno; il modulo completo di Informativa, ivi compresa la relativa pubblicazione, è reperibile sul sito della Capogruppo bnl.it (cfr. link privacy, modulo "Informativa ai sensi dell'art.13 del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR) - Privacy Videosorveglianza – "Informativa sulla protezione dei dati personali - Attività di ripresa immagini e di video registrazione presso i palazzi di Direzione ");

- il periodo di conservazione delle immagini (qualora venga effettuata la registrazione delle stesse) è di norma limitato a 24 ore successive alla rilevazione. Fanno eccezione esigenze di ulteriore conservazione in relazione a chiusura per festività o chiusura di uffici o adesione a specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria, che possono richiedere un eventuale allungamento dei tempi di conservazione (non superiore, comunque, ad una settimana). Con specifico riferimento alla cancellazione, il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati;

- le registrazioni sono attive dalle 21.00 alle 6.30 dei giorni feriali sabato compreso, mentre la domenica sono attive h.24. Fanno eccezione le TLC che, nell'ambito degli immobili non adibiti ad attività di Agenzia dell'Unità produttiva di Assago, controllano aree di alta sicurezza (ad es., sportello interno e cassette di sicurezza, ingressi principali) che sono attive h. 24 in tutti i giorni della settimana;

- gli apparati di controllo remoto, come da dichiarazione della Società di sorveglianza incaricata, sono inibiti fisicamente ai non aventi diritto alla visione degli apparati stessi; è altresì esclusa la possibilità di accedere ai dati in tempo reale;

- BNL non accede alle immagini sia videoregistrate che in tempo reale. L'estrazione delle immagini è consentita esclusivamente a fronte di una specifica richiesta delle FF.OO;

- l'Azienda si impegna a fornire, in caso di modifica e/o installazione di nuovi impianti di video-sorveglianza che dovranno essere conformi e coerenti con l'accordo, un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali in apposita riunione nel corso della quale le stesse RSA potranno formulare proprie osservazioni; analoga informativa sarà fornita, ove consentito, anche a fronte di eventuali utilizzi delle immagini richiesti dalle Autorità preposte.

Le parti si danno atto che quanto sottoscritto con il presente Verbale di Accordo è coerente con le previsioni di cui all'art. 4, l. n. 300/1970.

Letto, confermato e sottoscritto.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Le RSA BNL dell'Unità Produttiva di Assago

FABI FIRST CISL FISAC CGIL UILCA UNISIN